

Milano, 05 Dicembre 2025

ASD E SSD: ARRIVATA LA PROROGA ALL'ESCLUSIONE IVA FINO AL 2036

Come già anticipato con nostra apposita e-mail del 24 novembre 2025, si è tenuta in data 20 novembre 2025 la seduta n. 149 del Consiglio dei Ministri nel corso della quale è stato approvato il **Decreto Legislativo (che verrà pubblicato - nei termini di legge - entro il 19 gennaio 2026), che prevede la proroga della riforma IVA** prevista dal 1° gennaio 2026 per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni europee al fine di chiudere la procedura di infrazione avviata dall'UE nei confronti dell'Italia.

Tutto, almeno sulla carta, era pronto per entrare nel vivo della **riforma IVA per gli enti del Terzo settore** dal 1° gennaio 2026. Su un piano pratico, però, serve più tempo ed il Governo ha deciso di prorogare ancora una volta il **passaggio alle novità** da noi riassunte nell'e-mail del 7 novembre u.s. Infatti, l'applicazione della nuova normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, inizialmente prevista per il 1° luglio 2024, era stata spostata al 1° gennaio 2025. Ma poi il **Decreto Milleproroghe** aveva concesso ancora 12 mesi di tempo.

L'obiettivo della proroga e dell'**interlocuzione aperta con l'UE** è quello di guadagnare molto più tempo per permettere alle organizzazioni di adeguarsi.

In effetti gli **enti del Terzo settore**, e le ASD/SSD, non sono pronti per un passaggio da un **regime di esclusione** ad un regime di esenzione IVA come sotto descritto, che comporta una serie di **impegni dal punto di vista fiscale ed amministrativo**, nonché un carico di **adempimenti** del tutto nuovo.

Ma è lo stesso contesto in cui sono immersi a non essere pronto: non sono stati disposti particolari **chiarimenti**, **eccezioni** alla regola, **esoneri** anche temporanei per favorire un passaggio *light* alle novità.

Nel panorama italiano i tempi non sono maturi per la **rivoluzione IVA**. Ed è per questo che il Governo ha lavorato in sede europea per una "*moratoria lunghissima*".

In conclusione, il Decreto Legislativo approvato il 20 novembre u.s. in Consiglio dei Ministri **ha confermato fino al 31 dicembre 2035 il regime di esclusione Iva per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali ex art. 4, comma 4, del DPR 633/72**. Questo rinvio al 2036 dell'efficacia delle disposizioni introdotte dal DL 146/2021 consente di stabilire un orizzonte temporale entro cui proseguire il confronto con la Commissione UE per una soluzione in grado di rispondere alle esigenze del diritto unionale e di graduare gli obblighi IVA in base alla natura ed alle dimensioni delle realtà coinvolte.

PEC AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ': CHIARIMENTI DA UNIONCAMERE

Il Decreto Sicurezza Lavoro contiene una già controversa norma che complica ulteriormente la "questione pec amministratori di società", adempimento in scadenza il 31 dicembre 2025.

Il DL n. 159/2025 con l'**art 13 rubricato** *Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* riprende la norma discussa sulla PEC degli amministratori di società.

Unioncamere con una nota del 7 novembre 2025 chiarisce il perimetro della novità e specifica chi riguarda questo nuovo obbligo.



Tra le norme del DL n 159/2025 già noto come Decreto sicurezza lavoro, in vigore dal 31 ottobre scorso, spuntano i commi 3 e 4 dell'articolo 13, che vorrebbero correggere il tiro per la norma sulla pec (posta elettronica certificata) degli amministratori introdotta con la legge di bilancio 2025

Al comma 3 tale articolo precisa, infatti, che **«il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa».**

Di fatto quindi si rende norma l'indicazione che il MIMIT aveva fornito con la nota del 13 marzo a fronte di una prassi delle Camere di commercio quasi univocamente orientata, a consentire l'utilizzazione della pec della società per adempiere - senza ulteriori oneri di acquisto e mantenimento al nuovo adempimento introdotto dalla legge di Bilancio 20205.

L'adempimento molto contestato forse non era necessario, mentre il legislatore introduce ora specificazioni a meno che la conversione in legge di questo decreto non ne modifichi ulteriormente la portata.

Il decreto dovrà essere convertito entro il 30 dicembre; pertanto, ci sarebbe spazio per eventuali cambiamenti, ma nel frattempo Unioncamere con una nota del 7 novembre 2025 chiarisce quanto segue:

L'articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025 (...)) Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale/ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell'amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta tale carica.

Viene inoltre chiarito che la norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione. Attenzione, **non sono, pertanto, soggetti all'obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri,. Presidente Comitato direttivo ecc.).**

PAGAMENTI ELETTRONICI: DAL 1° GENNAIO 2026 OBBLIGO DI COLLEGAMENTO TRA POS E REGISTRATORI

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31.10.2025 n. 424470, dal 1° gennaio 2026, è stato previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi saranno effettuate in tempo reale con strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Dal prossimo anno, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica saranno effettuate in tempo reale mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena **integrazione ed interazione del processo di registrazione** dei corrispettivi con il processo di **pagamento elettronico**. A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (es. Pos, App, ecc.) sarà **sempre collegato** allo strumento con cui sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Operativamente, il collegamento tra i mezzi di pagamento e l'RT non richiede per gli esercenti **alcun costo** di adeguamento hardware (derivanti da un collegamento di tipo fisico), poiché avviene mediante l'utilizzo di un servizio online messo a disposizione in area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate: il commerciante (od un suo intermediario delegato) deve accedere al servizio web

“Gestisci Collegamenti” disponibile nella sezione corrispettivi del portale Fatture e corrispettivi e, con pochi semplici passaggi, registra il collegamento tra i numeri di matricola dei propri registratori telematici e degli strumenti di pagamento elettronico.

L’operazione di **collegamento tra gli strumenti** va effettuata solo una volta (entro 45 giorni da quando il servizio sarà attivo, si presume a marzo 2026) e ripetuta solo in caso di variazioni successive, ad esempio in caso di attivazione di un nuovo Pos o disattivazione di uno precedentemente registrato. Le **variazioni** vanno eseguite tra il 6° giorno e l’ultimo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di attivazione o variazione.

Tale strumento sarà utile per combattere in tempo reale l’evasione fiscale e va ad aggiungersi alle **comunicazioni mensili** che i prestatori di servizi di pagamento già effettuano in relazione ai propri clienti, esercenti che utilizzano i sistemi di pagamento Pos (Prov. AE 30 giugno 2022 n. 253155); dal 2026 le comunicazioni conterranno ancora più dati (Prov. AE 21 marzo 2025 n. 142285).

CONTRIBUTI PER ASD E SSD PER EVENTI SPORTIVI: DOMANDE FINO AL 15 DICEMBRE 2025

Eventi sportivi di rilevanza internazionale: domande di contributo per SSD e ASD dall'8 maggio 2025 al 15 dicembre 2025: ecco tutte le regole per aderire

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'avviso 2025 con le regole per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale.

Le risorse per l’anno 2025 ammontano a 6,5 milioni di euro.

Possano presentare la domanda di accesso al contributo:

- le **Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)** e le **Società Sportive Dilettantistiche (SSD)** in forma singola ovvero in forma associata,
- iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche,
- i Comitati organizzatori regolarmente costituiti,
- le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche,
- le Discipline sportive associate e paralimpiche,
- gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.

Gli eventi sportivi oggetto di contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento ed avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, disponibile **a partire dal giorno 8 maggio 2025** al seguente link: <https://avvisibandi.sport.governo.it/>

In particolare, le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

1. pregio internazionale - o nazionale in caso di eventi sportivi femminili - in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
2. impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
3. coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani);
4. attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;

5. adozione di specifiche misure od interventi finalizzati a mitigare o ridurre l'impatto dell'evento sull'ambiente;
6. capacità diffusiva dell'evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l'utilizzo di social media.

Attenzione al fatto che l'accesso alla Piattaforma informatica dedicata, consentito a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 maggio 2025, potrà avvenire esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.

Requisito essenziale per gli aiuti è che **le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, almeno 20 giorni prima della data dell'inizio dell'evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2025.**

Eventuali chiarimenti od informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.

APERTURA SECONDA FINESTRA 2025 PER LO SPORT BONUS

Il 27 novembre 2025 è stato pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi alla seconda finestra dello Sport Bonus 2025 — il beneficio fiscale che premia chi effettua erogazioni liberali per la manutenzione/riqualificazione di impianti sportivi pubblici o la realizzazione di nuove strutture.

Le erogazioni liberali (donazioni) devono essere fatte entro il 9 dicembre 2025; i soggetti beneficiari possono essere imprese, ma anche enti non commerciali (quindi anche ASD/SSD, se in posizione compatibile).

Per le SSD che gestiscono impianti o collaborano con strutture pubbliche, rappresenta un'occasione concreta di accesso a fondi e risorse per interventi su infrastrutture e così anche per quelle SSD che abbiano progetti di ammodernamento o bisogno di riqualificare i propri impianti.

TITOLARE EFFETTIVO: PRIMA COMUNICAZIONE, VARIAZIONE E COMUNICAZIONE ANNUALE

Vediamo gli obblighi a cui sono sottoposte le aziende in sede di costituzione e nelle fasi successive

La comunicazione del titolare effettivo resta un adempimento obbligatorio e le scadenze da rispettare saranno:

1. per le spa, srl, sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (**quindi anche le SSD**) e società cooperative neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese;
2. per le persone giuridiche private neocostituite la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;
3. per i trust e gli istituti giuridici affini (mandati fiduciari) neocostituiti la comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla costituzione.

Comunicazione di variazioni della titolarità effettiva

L'art. 3, comma 3, del decreto sancisce l'obbligo di tenere costantemente aggiornate le informazioni sulla titolarità effettiva e dispone, in tal senso, che *“i soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione”*.

La variazione sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata ed iscritta. In virtù di tale previsione, il registro dei titolari effettivi, con il passare del tempo, è destinato a rappresentare uno *“storico”* delle variazioni intervenute (alla registrazione ed alla variazione si applica il regime pubblicitario dell'atto da cui eventualmente derivi la variazione del titolare effettivo), con funzione

di certificazione (entro il limite temporale di 10 anni), ma anche un significativo contributo alle attività di monitoraggio e di indagine in chiave di prevenzione e contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Al verificarsi di una variazione della titolarità effettiva deve essere inviato un nuovo modello digitale TE, sempre all'ufficio del Registro delle Imprese competente.

Nel caso di variazione della titolarità effettiva, la scadenza entro cui inviare la comunicazione aggiornata della titolarità effettiva è pari a 30 giorni dall'atto o dall'evento che segna la variazione. Il termine di 30 giorni decorre dall'iscrizione dell'atto nel pertinente Registro, nel caso in cui l'atto che abbia determinato la variazione richieda la pubblicazione e sia previsto il regime giuridico cosiddetto della pubblicità costitutiva o parzialmente costitutiva.

Comunicazioni annuale

Lo stesso citato comma 3, art. 3 del decreto sancisce l'obbligo di provvedere al rinnovo della comunicazione con cadenza annuale, a prescindere, dal configurarsi - o meno - di variazioni: *“gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio”*.

Tale adempimento deve essere effettuato entro 12 mesi dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma.

Particolare attenzione si deve prestare al ricorrere del presupposto da cui scaturisce l'obbligo che matura annualmente (ogni 12 mesi). Ciò significa che, anche in assenza di variazione, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere comunque confermata annualmente, **entro cioè 12 mesi dall'ultima comunicazione**.

Le imprese con personalità giuridica possono effettuare l'adempimento – nel rispetto, comunque del termine massimo di 12 mesi dall'ultima comunicazione – contestualmente al deposito annuale del bilancio d'esercizio nel Registro delle Imprese competente.

BONUS MAMME 2025 ANCHE PER LE LAVORatrici SPORTIVE

Ultimi giorni per richiedere il "Bonus Mamme", il contributo mensile da 40 euro per le lavoratrici madri, valido per tutto il 2025 ed accessibile anche alle collaboratrici sportive ed amministrativo-gestionali iscritte alla Gestione separata.

Il “Bonus mamme 2025” vale anche per le lavoratrici sportive, a patto che soddisfino i requisiti della misura.

Cos'è il Bonus mamme 2025

- È un'integrazione al reddito per madri lavoratrici con almeno **due figli**.
- L'importo è **€ 40 al mese** per ogni mese di lavoro nel 2025, fino ad un massimo di **12 mensilità**: quindi fino a **€ 480** in totale annuale.
- L'assegno è esente da IRPEF e non rileva ai fini ISEE.

Chi può richiederlo

Possono accedere al Bonus:

- Madri con **almeno 2 figli**, con il secondo figlio fino a **10 anni**.
- Madri con **3 o più figli**, con il figlio più piccolo fino a **18 anni**, **ma solo se** hanno contratto a tempo determinato o sono autonome/libere professioniste.
- Lavoratrici **dipendenti** (settore privato o pubblico, escluse quelle che svolgono “lavoro domestico”) oppure **autonome/parasubordinate** iscritte a gestione previdenziale obbligatoria.
- Hanno un **reddito da lavoro annuo ≤ € 40.000**.

Esclusioni e specificità

- Il Bonus **non spetta** a chi ha un solo figlio.
- Escluse le **lavoratrici domestiche**.
- A chi è madre di più di 3 figli con **contratto a tempo indeterminato**; per queste madri resta, però, in vigore lo **sgravio contributivo previdenziale** (cioè, un alleggerimento dei contributi, non un pagamento “cash”).

Le “lavoratrici sportive”

Se una mamma lavora in ambito sportivo (ad es. istruttrice, tecnico, allenatrice, oppure altro tipo di lavoro subordinato o autonomo nel settore) e soddisfa i criteri sopra enunciati (numero di figli, reddito, tipo di contratto), può richiederlo. Infatti, il bonus è pensato anche per categorie “atipiche”, incluse quelle “sport e tempo libero”. Infatti, molte interpretazioni ufficiali e sindacali citano esplicitamente il settore “sport e tempo libero” tra quelli ammessi.

Come fare domanda

- La domanda va fatta sul sito INPS (con SPID/CIE/CNS), oppure tramite patronato.
- Scadenza per presentare la domanda: **9 dicembre 2025**. Se i requisiti maturano nel corso del 2025, si può fare domanda, comunque, entro il **31 gennaio 2026**.
- Il pagamento sarà in un’unica soluzione a **dicembre 2025** per chi presenta domanda in tempo, oppure entro **febbraio 2026** per le domande successive.

DOMANDE E RISPOSTE

“Una ASD, riconosciuta dal Coni ed iscritta al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), intende corrispondere ad un allenatore, che presta la propria attività come volontario, dei rimborsi chilometrici, calcolati sulla base delle tabelle Aci, per il tragitto percorso dalla propria abitazione alla palestra dove hanno luogo gli allenamenti.

Qual è il corretto inquadramento fiscale? Si rientra nel campo dei rimborsi analitici? Esiste un tetto massimo di corresponsione?”

Pur non trovando più un’esplicita previsione nell’articolo 29, comma 2, del D. Lgs. 36/2021, come modificato, da ultimo, dal DL 71/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 166/2024, è sempre possibile l’erogazione di rimborsi spesa analitici al volontario sportivo, purché documentati e collegati all’attività istituzionale dell’ente, alla stregua di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del D. Lgs. 117/2017. Deve trattarsi di spese effettivamente sostenute per le attività autorizzate dall’ente, inerenti e coerenti con lo svolgimento delle attività statutarie, ed il rimborso non deve eccedere l’importo delle stesse, debitamente giustificato dai documenti allegati alla distinta. Al riguardo, la ASD deve assumere una delibera che vada a regolamentare l’erogazione, da parte sua, di rimborsi analitici, prevedendo anche che essa avvenga con mezzi tracciabili. Per quanto riguarda, poi, il tragitto percorso dal volontario (dalla propria abitazione alla palestra dove hanno luogo gli allenamenti), la Risoluzione 38/E/2014 (antecedente all’emanazione dell’ultima norma di riforma della legislazione sul lavoro sportivo) aveva indicato che «le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto», e anche che, «se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche (quantificate con riferimento alle tabelle Aci, in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa) non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500».



Pertanto, se c'è una prestazione lavorativa gratuita, che quindi non genera reddito imponibile, si ritiene che non si possano applicare le regole delle diverse categorie reddituali stabilite per il lavoro dipendente ed assimilato, od autonomo, abituale, rispettivamente dagli articoli 51, 52 e 54 del Tuir (Dpr 917/1986), né quelle riferite ai redditi diversi. Per tale motivo, trovandoci in presenza di un chiaro vuoto legislativo e di prassi, si ritiene che la ASD possa procedere ad un rimborso chilometrico in termini analitici, come descritto, assumendo un'apposita delibera nella quale il rimborso del percorso effettuato dal volontario possa rientrare nello schema delineato inizialmente. A fronte di ciò, occorre tenere presente che, per i rimborsi analitici, non sono necessarie la preventiva delibera della Federazione competente e la comunicazione al Rasd. Infine, i rimborsi analitici non costituiscono reddito per il percipiente e, in quanto rimborsi di spese sostenute dal volontario per conto della ASD, non prevedono, in base agli ultimi aggiornamenti legislativi, limiti prefissati. Al riguardo, però, si ritiene opportuno verificare se esistano eventuali prescrizioni regolamentari imposte dagli enti sportivi affilianti, che possono imporre limiti massimi e criteri da rispettare in relazione ai rimborsi spese in questione.

“In occasione di un contratto di affitto di azienda, soggetto ad imposta di registro, il notaio, in fase di registrazione, ha pagato l'imposta per l'intera durata contrattuale, sulla base del canone del primo anno. Negli anni successivi, il canone è aumentato, per via dell'adeguamento Istat. Come si fa ad assolvere l'imposta di registro sull'incremento di canone che avviene ogni anno?”

In base all'articolo 19 del DPR 131/1986, qualsiasi variazione che determini un aumento del canone di locazione, deve essere dichiarata entro 30 giorni, attraverso la trasmissione del modello RLI all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione di variazione deve essere preceduta dall'autoliquidazione della differenza d'imposta di registro dovuta e dal versamento della stessa, con le modalità ordinarie. Tale procedura va ripetuta ogni anno se il canone varia per ciascuna annualità.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

